



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 6/21

Dec. n. 3/21

Il giorno 4 giugno 2021, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 31 maggio 2021, nei confronti di:

DE MARCO Davide, nato a *omissis* il *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "BARI" con tessera n. 21276173 e licenza Velocità n. W02549;

incolpato di:

«violazione degli artt. 1 e 19 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto domenica 30 maggio 2021, presso il circuito interregionale d'Abruzzo di Ortona,

alle ore 11:45 circa, all'ingresso delle O.P. della 3° prova del campionato interregionale supermoto centro sud, alla comunicazione che non poteva entrare in pista in quanto il pneumatico anteriore era privo della punzonatura espressamente prevista dal regolamento, dapprima minacciava e poi aggrediva fisicamente il C.T. omissis - sferrandogli un colpo dietro la nuca dopo averlo spintonato fino a farlo cadere a terra, con ciò provocandogli svariate lesioni giudicate guaribili in 15 gg. s.c. (come da referto medico in atti) - nonché l'addetto all'ingresso in pista dei piloti omissis al quale cagionava lesioni giudicate guaribili in gg. 7 (anch'esse documentate dal referto medico in atti)»,

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 31 maggio u.s. dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare la proposta di sanzione del Commissario Delegato e la successiva comunicazione del C.d.G.;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire, entro il 2 giugno 2021, eventuali memorie difensive e documenti.

Tale facoltà è stata esercitata dal predetto incolpato che, ha fatto pervenire in data 2 giugno u.s. memoria difensiva.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. Le contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti dell'incolpato Davide DE MARCO e di cui al capo di incolpazione, sono particolarmente gravi, riferendo esse di fatti che trovano la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una manifestazione sportiva.

Come si è avuto modo di appurare dal contenuto degli atti ufficiali della gara cod. ABRSM001, relativa alla 3° prova del campionato interregionale supermoto centro sud, svoltasi presso il circuito interregionale d'Abruzzo di Ortona lo scorso 30 maggio, e raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini affidategli, il predetto incolpato Davide DE MARCO ha posto in essere una condotta tale da determinare la segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N.

Il contegno perpetrato da Davide DE MARCO, che dapprima minacciava e poi aggrediva fisicamente il C.T. omissis - sferrandogli un colpo dietro la nuca dopo averlo spintonato fino a farlo cadere a terra, con ciò provocandogli svariate lesioni giudicate guaribili in 15 gg. s.c. (come da referto medico in atti) - nonché l'addetto all'ingresso in pista dei piloti omissis, al quale cagionava lesioni giudicate guaribili in gg. 7 (anch'esse documentate dal referto medico in atti), è di inaudita gravità ed è da considerarsi certamente scorretto, e antisportivo, nonché contrario al Regolamento di Giustizia F.M.I.,

II. La ricostruzione dei fatti contenuta nella predetta segnalazione è, in ogni caso, suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e dai quali, come evidenziato, il Procuratore Federale, ha tratto le violazioni regolamentari contestate direttamente all'incolpato Davide DE MARCO.

Tali atti, tra l'altro, come è noto, sono dotati di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, e, di conseguenza, del loro contenuto non è dato dubitare: dal loro esame, quindi, possono

certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato Davide DE MARCO.

L'incolpato, allora, ha violato, senza che vi sia dubbio alcuno al riguardo, l'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato, e l'art. 19 RdG aggredendo un commissario di gara.

III. La dinamica dei fatti accaduti ed il susseguirsi degli eventi che li caratterizzano, denotano, tra l'altro, una certa tendenza del pilota DE MARCO ad assumere sul campo di gara comportamenti antidisciplinari, che, come tali, mal si addicono ad un soggetto licenziato, il quale dovrebbe avere una particolare contezza delle regole sportive, oltre che di quelle del vivere civile, tenuto conto che le condotte contestategli in questa sede appaiono rilevanti anche dal punto di vista penale.

Da quanto sin qui osservato, discende, allora, che l'incolpato predetto ha posto in essere condotte certamente poco ortodosse.

Di conseguenza, il pilota DE MARCO deve essere ritenuto responsabile della violazione dell'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva richieste ad ogni tesserato F.M.I. e dell'art. 19 RdG allorquando ha aggredito un commissario di gara.

IV. Alla luce delle suesposte argomentazioni e, quindi, delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, l'incolpato Davide DE MARCO ha posto in essere una condotta gravemente antisportiva e di una importante rilevanza dal punto di vista disciplinare. Tale condotta conduce alla applicazione nei suoi confronti di una sanzione che deve essere di natura inibitoria e che questo G.S.N. ritiene equa nella misura di anni 5 (cinque) di ritiro della tessera e della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G. (con fine sanzione

per il 4 giugno 2026). La predetta sanzione è stata determinata nel minimo edittale previsto dalla norma innanzi citata, che per l'aggressione ad un commissario di gara prevede addirittura la radiazione, a seguito della valutazione della incensuratezza dell'incolpato e delle scuse da questi presentate.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 19, 29, 42.4 e 80 del R.d.G., dichiara:


DE MARCO Davide, nato a *omissis* il *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "BARI" con tessera n. 21276173 e licenza Velocità n. W02549;

responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per anni 5 (cinque). Fine sanzione 4 giugno 2026.

Depositata il 4 giugno 2021

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- De Marco Davide;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;

- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Co. re. Puglia;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.